



Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» - 20° aggiornamento.

Con il presente aggiornamento viene previsto che chi ha reso una falsa dichiarazione nel richiedere i dati della Centrale dei rischi tramite la piattaforma *Servizi online* (disponibile sul sito della Banca d'Italia) autenticandosi con SPID/CNS, non può presentare ulteriori richieste di accesso mediante tale modalità per due anni (le altre modalità restano invece attive); trascorso questo periodo, in presenza di ulteriori dichiarazioni false la sospensione diventa definitiva.

Viene inoltre precisato che le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo unico di cui all'art. 106 del T.U.B. sottoposti a liquidazione coatta amministrativa e a liquidazione volontaria partecipano alla Centrale dei rischi a fronte di una specifica disposizione della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 84, co. 3 e 96-*quinquies*, co. 4 del T.U.B., ove tale partecipazione si renda necessaria per le esigenze informative della Centrale dei rischi o per lo svolgimento delle operazioni della liquidazione.

Sono infine recepite le indicazioni segnaletiche dettate con precedenti comunicazioni¹.

Il testo del presente aggiornamento è disponibile sul sito *internet* della Banca d'Italia; tale pubblicazione assume valore legale ai sensi dell'art. 32, co. 1, della legge n. 69/2009.

L'aggiornamento sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il medesimo giorno.

¹ Si fa riferimento in particolare: (1) alla Comunicazione del 19 giugno 2020 - Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi - Garanzie Covid-19 - Accordi "a saldo e stralcio"; (2) alla Comunicazione Centrale dei rischi: Precisazioni. Servizi informativi per gli intermediari partecipanti del 4 dicembre 2020; (3) alla Comunicazione del 28 dicembre 2020 - Nuova definizione di default: segnalazioni di Centrale dei rischi.